

STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO (LIBERA ASSOCIAZIONE CULTURALE E SINDACALE)

(versione modificata nel Congresso di Parma del 20-21 Giugno 2008)

Dell'Associazione

Art. 1 - E' costituita la Libera Associazione culturale e sindacale denominata **Comitato Nazionale Universitario (C.N.U.)**. L'Associazione ha come scopo la rappresentanza dei docenti-ricercatori dell'Università italiana. Essa promuove lo studio dei problemi connessi alla ricerca scientifica ed alla didattica nelle Università.

Art. 2 - Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che svolgono attività didattica e/o scientifica nell'Università, in qualsiasi posizione giuridica. La domanda di iscrizione, redatta per iscritto, va presentata alla sede del C.N.U. costituita presso l'Università in cui il docente-ricercatore svolge la sua attività, salvo quanto disposto dall'Art. 4. Ogni socio deve versare la quota fissata dai competenti organi statutari delle singole sedi. Possono aderire all'associazione anche i Professori Emeriti e i professori in quiescenza, secondo le modalità che saranno stabilite da ciascuna sede.

Art. 3 - Gli iscritti hanno diritto, da parte dell'Associazione, alla tutela sindacale e morale, sia di categoria sia individuale. Essi concorrono con metodo democratico a formare la volontà dell'Associazione ed hanno il dovere di osservare lo statuto ed i regolamenti e di rispettare le delibere legittimamente assunte dagli organi statutari.

Delle Sedi

Art. 4 - Presso ogni Università può essere costituita una unica sede dell'Associazione, alla quale possono essere iscritti i docenti-ricercatori di quell'Università. Una sede può raggruppare iscritti di più Università della stessa città o di città diverse, ove in esse non sia costituita una sede dell'Associazione.

Art. 5 - Gli Statuti ed i Regolamenti delle sedi, approvati dalle rispettive assemblee, regolano autonomamente l'organizzazione e l'attività delle sedi stesse. Tali statuti e regolamenti non possono contenere delle norme in contrasto con il presente Statuto dell'Associazione. Ogni sede deve eleggere ogni 3 anni gli organi della sede. Il presidente è il rappresentante legale della sede ai fini degli Art. 36 e segg. del Codice Civile ed è responsabile della sede verso gli organi nazionali dell'Associazione.

Art. 6 - Ogni sede è tenuta a versare all'Associazione Nazionale la quota annuale fissata per ogni socio dal Congresso. Tale versamento viene effettuato in rate trimestrali. Nei Congressi e nei Consigli Generali delle Sedi saranno accreditate come quote-voto quelle corrispondenti ai versamenti effettuati entro la data di convocazione. Le norme relative alle modalità di versamento delle quote, alla documentazione ed al numero degli iscritti di ogni sede sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Degli Organi dell'Associazione

Art. 7 - Sono Organi dell'Associazione:

- A) IL CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE;
- B) IL CONSIGLIO GENERALE DELLE SEDI;
- C) LA GIUNTA ESECUTIVA;
- D) IL PRESIDENTE;
- E) IL SEGRETARIO
- F) IL TESORIERE
- G) LA COMMISSIONE NAZIONALE DI MEDICINA;

- H) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
I) LA CONSULTA DEI PROFESSORI EMERITI E DEI PROFESSORI IN QUIESCENZA

Il Congresso Nazionale

Art. 8 - Il Congresso dell'Associazione è il massimo organo deliberativo. Esso stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione stessa, delibera sullo Statuto e sulle sue modifiche, sui bilanci sociali e su ogni altro punto sottopostogli a mezzo dell'O.d.G.

Art. 9 - Il Congresso dell'Associazione si riunisce in via ordinaria, ogni tre anni. Su deliberazione della Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio Generale delle Sedi, vengono fissate la data ed il luogo del Congresso e viene predisposto l'O.d.G. che deve comprendere la relazione del Presidente Nazionale sull'attività svolta. Il Congresso si riunisce, in via straordinaria, entro due mesi, quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un terzo delle sedi e la richiesta ottenga in un Consiglio Generale delle Sedi, appositamente convocato, la maggioranza assoluta dei voti dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale nazionale. La convocazione del Congresso e la notificazione dell'O.d.G. sono fatte dal Presidente dell'Associazione, con avviso scritto da rimettersi alle singole sedi almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per la riunione in via ordinaria e almeno trenta giorni prima per la riunione in via straordinaria del Congresso.

Art. 10 - Il Congresso dell'Associazione si compone dei Delegati ufficiali delle Sedi. Vi partecipano senza diritto di voto, a meno che non siano anche delegati ufficiali di Sedi, i componenti la Giunta Esecutiva uscente. Possono partecipare al Congresso senza diritto di voto tutti gli altri soci.

Art. 11 - L'elezione dei delegati al Congresso dell'Associazione deve effettuarsi nelle singole sedi da assemblee convocate su specifici O.d.G. con procedure atte a garantire i diritti delle minoranze. Ogni sede predispone una copia del verbale di elezione dei delegati ufficiali, dal quale risulti il numero delle deleghe accreditate a ciascun delegato.

Art. 12 - Il Congresso in chiusura dei lavori elegge la Giunta Esecutiva secondo le procedure stabilite nell'Art. 21 e, successivamente, elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Del Consiglio Generale delle Sedi

Art. 13 - Il Consiglio Generale delle Sedi è l'organo deliberativo dell'Associazione, secondo gli indirizzi generali tracciati dal Congresso. In particolare: a) delibera sulle richieste di Congresso in via straordinaria; b) istituisce, su proposta della Giunta Esecutiva, commissioni tecniche di consulenza e commissioni speciali; c) delibera, su proposta della Giunta Esecutiva con la maggioranza dei componenti, il commissariamento di una sede gravemente inadempiente verso gli organi statuari.

Art. 14 - Il Consiglio Generale delle Sedi è composto dai Presidenti delle Sedi. I componenti della Giunta Esecutiva, il Direttore del Giornale "Università e Ricerca" ed i responsabili delle Commissioni, di cui all'art. 13, partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo. Ciascun Presidente di Sede può farsi rappresentare mediante delega scritta da un socio della propria Sede.

Art. 15 - Il Consiglio Generale delle Sedi è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Art. 16 - Il Consiglio Generale delle Sedi deve essere convocato almeno due volte all'anno. La convocazione obbligatoria deve avvenire entro venti giorni quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno cinque Sedi o un terzo dei componenti la Giunta Esecutiva. L'avviso di convocazione indicante luogo e ora della medesima, deve essere rimesso ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione ed almeno tre giorni prima in caso di urgenza.

Art. 17 - Il Consiglio Generale delle Sedi è legalmente costituito quando siano presenti almeno un terzo delle Sedi.

Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio Generale delle Sedi sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Della Giunta Esecutiva

Art. 19 - La Giunta Esecutiva è l'organo collegiale esecutivo dell'Associazione. La Giunta ha il compito di attuare le delibere del Congresso e del Consiglio Generale delle Sedi. La Giunta assicura l'unità di indirizzo operativo, sindacale e culturale dell'Associazione. Essa predispone il programma sociale, delibera sui provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, provvede all'approvazione dei bilanci compilati dal Tesoriere. I bilanci, dopo la verifica annuale del Collegio dei Revisori dei Conti, sono sottoposti annualmente all'approvazione del Consiglio delle Sedi.

Art. 20 - La Giunta Esecutiva è composta da undici membri. Alle riunioni della Giunta prendono parte, con voto consultivo, il Direttore del Giornale ed i responsabili delle Commissioni, di cui all'art. 13.

Art. 21 - I componenti della Giunta Esecutiva, il Direttore del Giornale, il Presidente della Commissione Nazionale di Medicina sono eletti dal Congresso per liste contrapposte. Le candidature vengono proposte, per ogni lista, dal rispettivo capolista, candidato alla Presidenza. Se sono presentate liste contrapposte ciascuna deve indicare almeno sette candidati e quattro supplenti. Ove vengano proposte più liste di candidati, alla lista che ottiene il maggior numero di voti, sono attribuiti i due terzi dei seggi, secondo l'ordine di lista, mentre alla seconda lista è attribuito il restante terzo, secondo l'ordine di lista. Se viene presentata una sola lista, devono essere iscritti undici candidati e almeno tre supplenti. Ove la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti, il capolista è eletto Presidente e tutti gli altri candidati sono eletti a far parte della Giunta. Sono incompatibili la posizione di membro della Giunta Esecutiva ed i Responsabili delle Commissioni, di cui all'art. 13. La Giunta Esecutiva rimane in carica fino a successivo Congresso. Quando si rende vacante un posto in Giunta subentra il primo dei non-eletti nella rispettiva lista ovvero il primo dei supplenti. Ove, nel corso dell'anno sociale, si siano resi indisponibili due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva, l'intera Giunta decade ed il Presidente convoca un Congresso Straordinario. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza e sono valide quando siano presenti alla votazione almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - La Giunta Esecutiva elegge tra i suoi componenti da uno a tre vice Presidenti e il Segretario. In caso di parità dei voti si procede al ballottaggio. Il Tesoriere è scelto dal Presidente, anche al di fuori dei componenti della Giunta. In questo ultimo caso il Tesoriere partecipa alle riunioni della Giunta senza diritto di voto. La Giunta determina i compiti dei propri componenti.

Art. 23 - In caso di dimissioni o di sopravvenuta incompatibilità del Presidente, Segretario o del Tesoriere si procede all'integrazione della Giunta. Le funzioni di Presidente pro-tempore sono affidate, con votazione a maggioranza assoluta, ad uno dei componenti. Per la sostituzione del Presidente, il Presidente pro-tempore procede alla convocazione del Congresso Straordinario.

Del Presidente dell'Associazione

Art. 24 - Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione ed è responsabile, insieme alla Giunta Esecutiva verso il Congresso ed il Consiglio delle Sedi. Il Presidente promuove le attività dell'Associazione e ne realizza i programmi, con il contributo della Giunta Esecutiva. Il Presidente assicura il collegamento tra le Sedi e

cura i rapporti con altre Associazioni e con Enti ed Istituzioni. Il Presidente presiede la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Generale delle Sedi. In caso di temporaneo impedimento delega a rappresentarlo uno dei vice Presidenti.

Del Segretario

Art. 25 - Il Segretario adotta tutte le disposizioni necessarie per l'amministrazione dell'Associazione e per l'esecuzione delle delibere presidenziali e collegiali. Svolge le funzioni di segretario degli Organi Collegiali dell'Associazione, redige i verbali, provvede alla conservazione delle scritture sociali e dell'archivio.

Del Tesoriere

Art. 25 bis - Il Tesoriere redige i bilanci che, dopo l'approvazione della Giunta Esecutiva ed il controllo dei Revisori dei conti, sono sottoposti al Congresso.

Del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dal Congresso, è composto di tre membri e di due supplenti ed elegge nel proprio seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed assolve i compiti previsti dal Codice Civile.

Delle incompatibilità

Art. 27 - Le funzioni di Presidente, di Segretario e di Tesoriere sono incompatibili con quelle di Rettore.

Del Patrimonio

Art. 28 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali di ogni socio, che ciascuna Sede, a norma del presente Statuto, deve versare all'Associazione, da contributi volontari, nonché da somme accantonate a qualsiasi titolo. I contributi volontari possono essere accettati dalla Giunta Esecutiva ma non devono comportare limitazioni dell'autonomia dell'Associazione.

Art. 29 - Tutti i pagamenti vengono operati mediante assegno, carta di credito o vaglia postale. Dei conti correnti bancari o postali sono intestatari, in nome dell'Associazione, il Presidente ed il Tesoriere, con firma disgiunta. Gli impegni per spese straordinarie sono assunti dalla Giunta Esecutiva.

Art. 30 - L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Delle modificazioni dello Statuto

Art. 31 - Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inviate dalla Sede proponente al Presidente dell'Associazione. Il Presidente deve sottoporle al Consiglio Generale delle Sedi. La proposta, per essere approvata, deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti del Consiglio oppure essere sottoposta al Congresso ed approvata con la maggioranza assoluta dei voti dei soci in regola con il pagamento delle quote.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 - Il presente Statuto, ammesso all'atto costitutivo, entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Generale delle Sedi con la maggioranza assoluta dei soci in regola con il pagamento delle quote.

Art. 33 - L'Associazione può essere sciolta con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie.